

**RELAZIONE TECNICA VOLTA ALL'ANALISI DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI,
INTERESSI ULTRALEGALI ED ALL'ANALISI DEI TASSI DI INTERESSE APPLICATI NEL
RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 50350, GIA' 23/35, INTESTATO ALLA
DITTA PRESSO LA**

Indice:

- 1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
- 2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI
- 3) ANATOCISMO
- 4) DELTA INTERESSI
- 5) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA
- 6) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
- 7) SPESE
- 8) CONCLUSIONI
- 9) ALLEGATO I.1 - INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI CONTO ORDINARIO N. 50350
- 10) ALLEGATO II.1 - ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE CONTO ORDINARIO N. 50350
- 11) ALLEGATO IV.1 - ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG CONTO ORDINARIO N. 50350
- 12) ALLEGATO III.1 - CALCOLO RISTORNI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE CONTO ORDINARIO N. 50350
- 13) APPENDICE ESPLICATIVA AI PROSPETTI

Dott. Roberto Giansalvo
SPECIALISTA RAPPORTI BANCA-IMPRESA

Lanciano, 15/03/2010

Spett. (.....)
.....
.....
.....

1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il presente elaborato peritale è stato redatto sulla base della seguente documentazione:

- 1.1) estratti conto, comprensivi di scalare, inerenti il conto corrente Ordinario N. 50350 per i seguenti trimestri: dal 1/89 al 2/95, dal 1/97 al 1/10;
- 1.2) riepilogo dei movimenti, privi di riepilogo scalare del conto corrente Ordinario N. 50350 per i seguenti trimestri: dal 4/81 al 4/88, dal 3/95 al 4/96;

2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI

2.1) CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 50350

Il conto corrente ordinario N. 50350, già N.23/35, intestato alla è già aperto in data 01/10/81 ed è ancora operativo al 30/12/09.

L'ultimo estratto esaminato riporta un saldo alla data del 30/12/09 a debito del correntista pari a Euro 124.153,58.

Non è stato esibito il contratto di apertura del conto corrente oggetto di analisi, ma i conti aperti in tale periodo quasi sicuramente si sono sviluppati sulla base delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", le quali determinano il tasso debitore e gli ulteriori oneri e commissioni attraverso un generico rinvio al c.d. *uso piazza*, vale a dire, secondo quanto generalmente praticato dagli istituti di credito in una determinata zona. Tenuto conto dell'attuale giurisprudenza, unanime nel riconoscere la nullità della clausola di rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla Piazza" (Cass. Civ. Sez. I, dell'1/2/02, N° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, N° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/6/02, N° 9080, Cass. Civ. Sez. I, del 1/10/02, N° 14091, Cass. Civ. Sez. I, del 23/9/02, N° 13823) si ritiene che, in caso di mancata specifica novazione contrattuale rispetto a quanto previsto inizialmente, sullo scoperto del conto in discussione sia consentita l'applicazione del solo tasso legale pro tempore vigente, secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

Di conseguenza, nel presente elaborato peritale si sono calcolati gli interessi di eventuale corresponsione illegittima (esposti nei punti 3 e 4)¹, le Commissioni di Massimo Scoperto (esposte nel punto 6) e le Spese (ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati, come esposto nel punto 7).


3) ANATOCISMO

Uniformatasi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Si ritiene, per di più, posto che dal 22/4/00 è entrata in vigore la normativa (Delibera CICR emessa il 9/2/2000 ai sensi del Decreto legislativo 4 agosto 1999, N° 342) che ha legittimato la capitalizzazione periodica² degli interessi

¹ Nel presente elaborato peritale si è provveduto a calcolare il ristorno relativo agli interessi "ultralegale", scomponendolo in due elementi: l'anatocismo, illustrato nel punto 3, ed il c.d. "delta interessi", esposto nel punto 4.

² A proposito viene riportato uno spunto dell'Avv. Franco Mastromarino di Seregno (MI), secondo cui l'eventuale eccezione della Banca nel dichiarare di aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le modificazioni contrattuali aventi contenuto conforme alle disposizioni della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, non debba trovare accoglimento. Questa eventuale eccezione, rimarrebbe priva di qualsivoglia fondamento giuridico, per un triplice ordine di ragioni: in primo luogo per la ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 e così per ragione principale (ma non unica) della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in secondo luogo per la inesistenza del presupposto principale previsto dalla medesima delibera per ottenere l'adeguamento, in via generale (delle vecchie condizioni contrattuali alle nuove condizioni, quivi previste), mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e così per ragione della sussistenza evidente di un peggioramento del contenuto economico del contratto, in danno del correntista, ed infine per la omessa prova dell'invio al cliente della notizia per iscritto delle nuove condizioni di contratto applicate, con la conseguente dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della nuova clausola di contratto.



Dott. Roberto Giansalvo
SPECIALISTA RAPPORTI BANCA-IMPRESA

ed altri oneri, non essendo state riscontrate rinegoziazioni rispetto a quanto stabilito con contratto del inizialmente, che anche gli anatocismi dal secondo trimestre 2000 debbano essere ristornati al Cliente.

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente debbano essere ristornati gli anatocismi sugli interessi, calcolati come espresso nella nota III.b.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 33.829,83 (colonna III.b.1).

4) DELTA INTERESSI

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente debba essere ristornata la componente c.d. "delta interessi", calcolata come espresso nella nota III.b.2 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 167.732,34 (colonna III.b.2).

5) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA

Sulla base dei dati esibiti nell'Allegato I.1 si sono esposti, numericamente nell'Allegato II.1 e graficamente nell'Allegato IV.1, tre possibili caratterizzazioni del TEG (Tasso Effettivo Globale), elaborate ai fini del confronto con i Tassi Soglia (ex. Art. 2, comma I e IV, L. del 7/3/96 N° 108) determinati come mostrato nel punto II.1c dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti.

Si produce altresì una esposizione riassuntiva dei rilievi dell'USURA secondo il metodo Art. 644, 4° comma C. P. precisando che l'alternativo metodo c. d. Bankitalia non attiene alla misurazione del tasso USURARIO bensì alla rilevazione dei tassi medi necessari per fissare trimestralmente i tassi soglia ex L. N° 108/1996. Il metodo corretto, quindi, secondo la prevalente giurisprudenza penale in corso di formazione (Trib. di Palmi, 29/10/04, GIP di Napoli, 21/6/06, P. M. di Ascoli Piceno, 20/9/06 e successive date, P. M. di Campobasso Proc. Nr 3046/05 Mod. 21), è quello dettato dal codice penale e che numerose Prefetture (Cfr. Prefettura di Ascoli Piceno del 7/7/2005; Prefettura di Modena del 23/7/2007 e dell'11/9/2007; Prefettura di Treviso del 23/5/2007; Prefettura di Udine del marzo/2007) stanno prendendo in considerazione per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della legge N° 44/1999 comportante la sospensione dei termini a beneficio delle vittime dell'Usura.

In merito si fa rinvio all'autonoma decisione del Giudice su quale possa essere il criterio più coerente per rappresentare il TEG.

Nel conto corrente ordinario N. 50350, dal raffronto dei suddetti TEG, calcolati come esposto rispettivamente nei punti III.e, III.g e III.i, si rileva chiaramente come:

- 5.1) **il TEG 1** (colonna II.1.e), calcolato sulla base dell'art.1, comma I, della L. del 7/3/96 N° 108, trasfuso anche nel 4° comma dell'art. 644 C. P., ribadito anche dalla Banca D'Italia con le sue istruzioni emanate in tema di Rilevazione del Tasso medio finalizzato a determinare trimestralmente il Tasso Soglia, ex 1° comma art. 2, L. N° 108/1996, come meglio esibito nel punto II.1.e dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **non risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna II.1.c);
- 5.2) dal 4/99 al 1/00, dal 1/08 al 2/09, nel 2/09, **il TEG 2** (colonna II.1.g), vale a dire, il Tasso Effettivo Massimo su base annua, rilevato sulla base della natura istantanea del reato d'usura, calcolato come esposto nel punto II.1.g dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna II.1.c);
- 5.3) **il TEG 3** (cfr. colonna II.1.i), ovvero il Tasso Effettivo Globale Unico, in ragione della natura unitaria e continuativa del rapporto di conto corrente, calcolato come esposto nel punto II.1.i dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **non risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna II.1.c);

Oltre a quanto detto, il terzo comma dell'art. 644 c.p., così come risultante dalla modifica intervenuta a seguito della L. 108/96, prevede un'ipotesi residuale nel caso in cui Cliente Bancario, in presenza di difficoltà economiche e finanziarie dell'usurato, si faccia dare o promettere un interesse anche se inferiore al tasso soglia, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione. Ai fini della configurabilità del reato d'usura è doveroso valutare la CMS, perché la legge, come detto, prevede la possibilità di vantaggi usurari anche a prescindere dal superamento del Tasso Soglia (Trib. di Palmi, 29/10/04, Trib. di Napoli, 21/6/06, Trib. di Ascoli Piceno, 20/9/06).

6) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Dott. Roberto Giansalvo
SPECIALISTA RAPPORTI BANCA-IMPRESA

Dal 3/89 al 1/90, nel 1/91, nel 1/93, dal 1/97 al 1/98, nel 4/98, nel 1/00, nel 1/05, dal 4/05 al 1/06, dal 4/06 al 2/09 sul Conto Ordinario N. 50350 è stata applicata la Commissione di Massimo Scoperto.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la CMS non possa essere addebitata in difetto di espressa convenzione (cfr. Corte appello Lecce, 22/10/01, Corte appello Lecce, 6/2/01).

La Corte di legittimità, per di più, (v. C. 14/5/05 N° 1027) ha disposto che “...tale commissione deve essere contrattualmente prevista...” sostenendo che “...il richiamo alle norme bancarie uniformi e/o alle istruzioni delle Banca d'Italia sono state ritenute inidonee a disciplinare il rapporto in oggetto...”.

Inoltre è stato osservato che la CMS, “... enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti...” (cfr. Tribunale di Milano, 4/7/02).

Per di più, con la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza N° 870 del 18/1/06), la CMS viene definita come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” determinando un'incoltabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della CMS. Per tale motivo, tale addebito, venendo a mancare la giustificazione causale, secondo la maggioritaria Giurisprudenza di merito, si ritiene sia da considerarsi nullo. In merito alla CMS si devono fare ulteriori rilevi.

6.1) Nel 2/09 sul Conto Ordinario N. 50350 la Banca applicando in maniera sproporzionata la CMS, che si rileva nella sua punta massima media trimestrale del 1,09% nel 2/09 del conto corrente ordinario N. 50350, ha determinato un incremento di fatto del costo annuo del credito utilizzato per un massimo del 4,35%. Nei trimestri elencati avendo l'istituto di credito applicato “...in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/9/96 nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra a far parte del calcolo del Tasso Effettivo Globale, aggirando il disposto normativo dell'art. 644 c.p. terzo comma, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari...” (Trib. di Palmi, GUP, decreto che dispone il giudizio nel Proc. Pen. N° 4534/04 del 7/6/06), si è posta fuori una corretta interpretazione della legge.

Si ritiene quindi, per quanto sopra accennato, che debba essere consentito il ristorno della CMS pagata dal Cliente pari alla somma delle due componenti di ristorno prospettate nelle colonne III.b.4.1 e III.b.4.2, calcolate come esposto nei punti III.b.4.1 e III.b.4.2 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, equivalente ad EURO 6.180,00, ovvero, quantomeno, in virtù del fatto che la CMS viene addebitata senza alcuna prestazione aggiuntiva rispetto agli interessi, sostanziosamente in un ulteriore aggravio degli stessi, non sfuggendo al divieto di anatocismo, dovrebbe essere pagata una volta l'anno, con conseguente ristorno della componente di cui al punto III.b.4.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 2.448,59 .

7) SPESE

In relazione alla causa di nullità contrattuale evidenziata nel precedente punto 2 è da ritenersi ingiustificato ogni sorta di addebito, da parte della banca, di spese e/o oneri in quanto non contrattualmente formalizzati.

Nel caso in esame la banca ha operato addebiti recanti causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri da ritenersi illegittimi ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati.

Inoltre, l'addebito di tali oneri sortisce effetti chiaramente negativi in sede di determinazione del Tasso Effettivo Globale che sarà, ovviamente, tanto maggiore quanto più risultano consistenti gli addebiti per spese e/o oneri operati dalla banca, con pericolose conseguenze di *sforamento* rispetto al Tasso Soglia, come meglio esposto precedentemente.

Ai fini della configurabilità del reato d'usura è imperativo valutare la consistenza di tali spese, perché la legge, come detto, prevede la possibilità di vantaggi usurari anche a prescindere dal superamento del Tasso Soglia (Trib. di Palmi, 29/10/04).

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente, in difetto di chiara determinazione contrattuale, debbano essere ristornate le spese, pari ad Euro 16.499,02 (colonna III.b.5).

8) CONCLUSIONI

Dott. Roberto Giansalvo
SPECIALISTA RAPPORTI BANCA-IMPRESA

Sulla base delle ipotesi di riscontro documentale sopra discusse, fatta salva la produzione di ulteriore documentazione che potrebbe modificare i ristorni di seguito riassunti, il saldo del conto oggetto d'analisi dovrebbe essere di Euro 100.088,00 a credito del cliente. Tale saldo è dato dalla differenza tra il saldo del conto al 30/12/09 di Euro 124.153,58 a debito del cliente meno il ristorno da restituire allo stesso, sulla base di quanto detto precedentemente, di Euro 224.241,48 (Colonna *III.c*), determinato come segue:

- 8.1) Euro 33.829,83 derivanti dal ristorno da anatocismo, calcolato come esposto nel punto *III.b.1* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 3 (colonna *III.b.1*);
- 8.2) Euro 167.732,34 derivanti dal ristorno da "delta interessi", calcolato come esposto nel punto *III.b.2* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 4 (colonna *III.b.2*);
- 8.3) Euro 6.180,30 derivanti dal ristorno da CMS, calcolato come esposto nel punto *III.b.4.1* e *III.b.4.2* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 6 (colonna *III.b.4.1* e *III.b.4.2*);
- 8.4) Euro 16.499,02 derivanti dal ristorno da spese, calcolato come esposto nel punto *III.b.5* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 7 (colonna *III.b.5*);

In relazione all'incarico conferito, nel rassegnare quanto precede unitamente ai prospetti elaborati, si ringrazia e nel restare a disposizione per ogni ulteriore contributo, molto distintamente si saluta.

Dott. Roberto Giansalvo

ALLEGATO I.1 - INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI

C/C ORDINARIO N. 50350 presso BANCA intestato a e.....													
TR	ANNO	DAL	AL	INSERIMENTO DATI							RIELABORAZIONI		
				NUMERI	INT.DEB	T.D. MIN	T.D. MAX	CMS	MAX SCOPERTO	SPESE	UTIL. MEDIO	T. MED	AL. CMS
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	1989	01/01/89	31/03/89	11.952,95	4.916,39	13,500	15,750	0,00	0,00	77,47	132.810,56	15,013	0,000
II	1989	01/04/89	30/06/89	10.601,59	4.144,77	13,500	15,750	0,00	0,00	75,40	116.501,02	14,270	0,000
III	1989	01/07/89	30/09/89	11.033,03	4.187,65	13,500	15,500	44,17	35.332,91	86,76	119.924,28	13,854	0,125
IV	1989	01/10/89	31/12/89	12.340,79	4.695,79	13,500	15,500	67,48	53.987,08	76,64	134.139,04	13,889	0,125
I	1990	01/01/90	31/03/90	20.344,73	7.441,03	13,000	15,750	41,28	33.025,66	91,62	226.052,52	13,350	0,125
II	1990	01/04/90	30/06/90	18.815,29	6.852,63	13,250	14,000	0,00	0,00	78,55	206.761,46	13,293	0,000
III	1990	01/07/90	30/09/90	12.566,42	4.477,36	12,750	13,250	0,00	0,00	90,33	136.591,53	13,005	0,000
IV	1990	01/10/90	31/12/90	9.929,88	3.664,08	13,250	14,750	0,00	0,00	80,26	107.933,44	13,468	0,000
I	1991	01/01/91	31/03/91	15.603,63	6.127,22	13,750	17,000	0,20	162,93	95,13	173.373,61	14,333	0,125
II	1991	01/04/91	30/06/91	13.513,88	5.245,72	13,750	15,250	0,00	0,00	82,79	148.504,22	14,168	0,000
III	1991	01/07/91	30/09/91	11.854,83	4.517,83	13,750	15,000	0,00	0,00	86,30	128.856,84	13,910	0,000
IV	1991	01/10/91	31/12/91	9.371,73	3.604,50	13,750	15,500	0,00	0,00	77,57	101.866,65	14,038	0,000
I	1992	01/01/92	31/03/92	12.574,45	4.743,29	13,750	14,750	0,00	0,00	100,86	138.180,81	13,806	0,000
II	1992	01/04/92	30/06/92	13.122,09	5.128,30	13,750	15,250	0,00	0,00	98,90	144.198,78	14,304	0,000
III	1992	01/07/92	30/09/92	14.501,67	6.291,78	15,000	18,500	0,00	0,00	98,90	157.626,82	15,879	0,000
IV	1992	01/10/92	31/12/92	14.307,78	6.567,65	16,750	18,500	0,00	0,00	102,83	155.519,31	16,800	0,000
I	1993	01/01/93	31/03/93	19.586,32	8.813,96	16,250	20,000	22,68	9.069,97	105,67	217.625,79	16,425	0,250
II	1993	01/04/93	30/06/93	17.222,79	7.678,15	16,250	18,000	0,00	0,00	99,37	189.261,47	16,272	0,000
III	1993	01/07/93	30/09/93	17.343,31	7.186,30	13,250	18,000	0,00	0,00	112,59	188.514,19	15,124	0,000
IV	1993	01/10/93	31/12/93	9.194,20	3.317,22	12,875	14,000	0,00	0,00	107,94	99.936,92	13,169	0,000
I	1994	01/01/94	31/03/94	11.345,07	3.913,16	12,250	14,000	0,00	0,00	124,93	126.056,30	12,590	0,000
II	1994	01/04/94	30/06/94	9.505,28	2.974,79	11,375	11,875	0,00	0,00	111,30	104.453,58	11,423	0,000
III	1994	01/07/94	30/09/94	10.242,58	3.257,26	11,375	11,875	0,00	0,00	106,75	111.332,35	11,607	0,000
IV	1994	01/10/94	31/12/94	7.840,98	2.228,77	10,375	10,375	0,00	0,00	116,98	85.228,02	10,375	0,000
I	1995	01/01/95	31/03/95	10.261,65	3.155,57	10,375	12,375	0,00	0,00	174,05	114.018,34	11,224	0,000
II	1995	01/04/95	30/06/95	7.862,83	2.722,88	12,375	13,125	0,00	0,00	153,39	86.404,71	12,640	0,000
III	1995	01/07/95	30/09/95	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
IV	1995	01/10/95	31/12/95	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
I	1997	01/01/97	31/03/97	12.650,44	3.364,59	9,325	11,750	387,34	51.645,69	157,73	140.560,47	9,708	0,750
II	1997	01/04/97	30/06/97	15.084,81	3.882,87	9,325	11,000	290,34	38.712,37	146,98	165.767,14	9,395	0,750
III	1997	01/07/97	30/09/97	16.342,25	4.241,41	9,325	11,000	387,34	51.645,69	140,27	177.633,15	9,473	0,750
IV	1997	01/10/97	31/12/97	18.042,91	4.678,20	9,125	11,000	395,76	52.767,67	318,03	196.118,58	9,464	0,750
I	1998	01/01/98	31/03/98	12.430,51	3.156,16	9,125	11,000	515,48	68.730,62	164,96	138.116,72	9,267	0,750
II	1998	01/04/98	30/06/98	6.805,16	1.258,78	6,125	7,875	0,00	0,00	143,99	74.782,02	6,752	0,000
III	1998	01/07/98	30/09/98	12.047,14	2.021,61	6,125	6,125	0,00	0,00	124,67	130.947,22	6,125	0,000
IV	1998	01/10/98	31/12/98	11.093,65	1.704,04	5,000	6,125	426,01	146.694,33	254,92	120.583,13	5,607	0,290
I	1999	01/01/99	31/03/99	16.096,53	2.242,31	5,000	9,750	0,00	0,00	125,81	178.850,37	5,085	0,000
II	1999	01/04/99	30/06/99	10.736,28	1.564,55	4,250	5,750	0,00	0,00	129,22	117.981,13	5,319	0,000
III	1999	01/07/99	30/09/99	11.881,99	1.418,68	4,250	4,750	0,00	0,00	126,95	129.152,09	4,358	0,000
IV	1999	01/10/99	31/12/99	9.048,74	1.215,19	4,250	13,000	0,00	0,00	637,72	98.355,87	4,902	0,000
I	2000	01/01/00	31/03/00	7.711,61	1.161,10	5,000	13,250	259,98	34.663,84	154,37	84.742,97	5,511	0,750
II	2000	01/04/00	30/06/00	10.857,92	1.627,75	5,000	7,250	0,00	0,00	140,73	119.317,81	5,487	0,000
III	2000	01/07/00	30/09/00	11.573,26	1.724,86	5,250	6,125	0,00	0,00	131,70	125.796,35	5,455	0,000
IV	2000	01/10/00	31/12/00	11.718,26	1.906,00	5,500	8,625	0,00	0,00	666,23	127.372,44	5,953	0,000
I	2001	01/01/01	31/03/01	15.684,19	2.599,28	6,000	9,125	0,00	0,00	140,73	174.268,80	6,049	0,000
II	2001	01/04/01	30/06/01	13.988,32	2.477,63	6,000	9,625	0,00	0,00	152,15	153.717,78	6,465	0,000
III	2001	01/07/01	30/09/01	14.852,51	2.673,40	6,500	9,625	0,00	0,00	146,36	161.440,34	6,570	0,000
IV	2001	01/10/01	31/12/01	14.135,27	2.607,15	6,500	9,625	0,00	0,00	662,81	153.644,23	6,732	0,000
I	2002	01/01/02	31/03/02	11.508,61	2.278,74	6,500	10,375	0,00	0,00	169,76	127.873,45	7,227	0,000
II	2002	01/04/02	30/06/02	11.555,85	2.031,76	6,125	7,250	0,00	0,00	150,91	126.987,31	6,417	0,000
III	2002	01/07/02	30/09/02	14.575,90	2.674,01	6,375	11,125	0,00	0,00	178,46	158.433,68	6,696	0,000
IV	2002	01/10/02	31/12/02	13.435,19	2.884,66	6,375	12,125	0,00	0,00	681,41	146.034,69	7,837	0,000
I	2003	01/01/03	31/03/03	14.681,73	2.992,80	7,000	9,750	0,00	0,00	166,86	163.130,37	7,440	0,000
II	2003	01/04/03	30/06/03	10.266,25	2.026,23	7,000	9,750	0,00	0,00	192,07	112.815,88	7,204	0,000
III	2003	01/07/03	30/09/03	13.596,22	2.577,54	6,500	9,750	0,00	0,00	164,17	147.784,96	6,920	0,000
IV	2003	01/10/03	31/12/03	10.691,17	2.063,80	6,500	10,250	0,00	0,00	694,12	116.208,37	7,046	0,000

Dott. Roberto Giansalvo
SPECIALISTA RAPPORTI BANCA-IMPRESA

Lanciano, 15/03/2010

Spett. (.....)
.....
.....
.....

1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il presente elaborato peritale è stato redatto sulla base della seguente documentazione:

- 1.1) estratti conto, comprensivi di scalare, inerenti il conto corrente Ordinario N. 50350 per i seguenti trimestri: dal 1/89 al 2/95, dal 1/97 al 1/10;
- 1.2) riepilogo dei movimenti, privi di riepilogo scalare del conto corrente Ordinario N. 50350 per i seguenti trimestri: dal 4/81 al 4/88, dal 3/95 al 4/96;

2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI

2.1) CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 50350

Il conto corrente ordinario N. 50350, già N.23/35, intestato alla è già aperto in data 01/10/81 ed è ancora operativo al 30/12/09.

L'ultimo estratto esaminato riporta un saldo alla data del 30/12/09 a debito del correntista pari a Euro 124.153,58.

Non è stato esibito il contratto di apertura del conto corrente oggetto di analisi, ma i conti aperti in tale periodo quasi sicuramente si sono sviluppati sulla base delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", le quali determinano il tasso debitore e gli ulteriori oneri e commissioni attraverso un generico rinvio al c.d. *uso piazza*, vale a dire, secondo quanto generalmente praticato dagli istituti di credito in una determinata zona. Tenuto conto dell'attuale giurisprudenza, unanime nel riconoscere la nullità della clausola di rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla Piazza" (Cass. Civ. Sez. I, dell'1/2/02, N° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, N° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/6/02, N° 9080, Cass. Civ. Sez. I, del 1/10/02, N° 14091, Cass. Civ. Sez. I, del 23/9/02, N° 13823) si ritiene che, in caso di mancata specifica novazione contrattuale rispetto a quanto previsto inizialmente, sullo scoperto del conto in discussione sia consentita l'applicazione del solo tasso legale pro tempore vigente, secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

Di conseguenza, nel presente elaborato peritale si sono calcolati gli interessi di eventuale corresponsione illegittima (esposti nei punti 3 e 4)¹, le Commissioni di Massimo Scoperto (esposte nel punto 6) e le Spese (ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati, come esposto nel punto 7).


3) ANATOCISMO

Uniformatasi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Si ritiene, per di più, posto che dal 22/4/00 è entrata in vigore la normativa (Delibera CICR emessa il 9/2/2000 ai sensi del Decreto legislativo 4 agosto 1999, N° 342) che ha legittimato la capitalizzazione periodica² degli interessi

¹ Nel presente elaborato peritale si è provveduto a calcolare il ristorno relativo agli interessi "ultralegale", scomponendolo in due elementi: l'anatocismo, illustrato nel punto 3, ed il c.d. "delta interessi", esposto nel punto 4.

² A proposito viene riportato uno spunto dell'Avv. Franco Mastromarino di Seregno (MI), secondo cui l'eventuale eccezione della Banca nel dichiarare di aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le modificazioni contrattuali aventi contenuto conforme alle disposizioni della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, non debba trovare accoglimento. Questa eventuale eccezione, rimarrebbe priva di qualsivoglia fondamento giuridico, per un triplice ordine di ragioni: in primo luogo per la ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 e così per ragione principale (ma non unica) della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in secondo luogo per la inesistenza del presupposto principale previsto dalla medesima delibera per ottenere l'adeguamento, in via generale (delle vecchie condizioni contrattuali alle nuove condizioni, quivi previste), mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e così per ragione della sussistenza evidente di un peggioramento del contenuto economico del contratto, in danno del correntista, ed infine per la omessa prova dell'invio al cliente della notizia per iscritto delle nuove condizioni di contratto applicate, con la conseguente dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della nuova clausola di contratto.




ALLEGATO II.1 - ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE

C/C ORDINARIO N. 50350 presso BANCA intestato a e.....									
TR	ANNO	SOGLIE USURAIE		MET. 1: 'LEGGE 108/96'		MET. 2: 'TASSO Istantaneo'		MET. 3: 'TEG UNICO'	
		TAX INT. DEB. C/C	CMS	TEG 1	ECCED. 1	TEG 2	ECCED. 2	TEG 3	ECCED. 3
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
II	1997	19,790	0,730	10,453	0,000	11,462	0,000	7,779	0,000
III	1997	19,680	0,630	10,651	0,000	11,462	0,000	7,779	0,000
IV	1997	18,510	0,630	10,908	0,000	11,462	0,000	7,779	0,000
I	1998	18,650	0,620	11,265	0,000	11,462	0,000	7,779	0,000
II	1998	17,280	0,620	7,524	0,000	8,111	0,000	7,779	0,000
III	1998	16,890	0,630	6,503	0,000	6,267	0,000	7,779	0,000
IV	1998	16,610	0,620	7,847	0,000	6,267	0,000	7,779	0,000
I	1999	14,940	0,630	5,370	0,000	10,112	0,000	7,779	0,000
II	1999	13,710	0,630	5,758	0,000	5,875	0,000	7,779	0,000
III	1999	13,350	0,630	4,748	0,000	4,835	0,000	7,779	0,000
IV	1999	13,400	0,660	7,474	0,000	13,648	0,248	7,779	0,000
I	2000	13,770	0,660	7,457	0,000	13,923	0,153	7,779	0,000
II	2000	14,300	0,680	5,945	0,000	7,450	0,000	7,779	0,000
III	2000	14,730	0,710	5,855	0,000	6,267	0,000	7,779	0,000
IV	2000	15,290	0,710	8,012	0,000	8,908	0,000	7,779	0,000
I	2001	15,630	0,720	6,377	0,000	9,442	0,000	7,779	0,000
II	2001	15,570	0,740	6,862	0,000	9,978	0,000	7,779	0,000
III	2001	15,230	0,770	6,930	0,000	9,978	0,000	7,779	0,000
IV	2001	15,000	0,780	8,444	0,000	9,978	0,000	7,779	0,000
I	2002	14,130	0,800	7,766	0,000	10,786	0,000	7,779	0,000
II	2002	14,550	0,830	6,894	0,000	7,450	0,000	7,779	0,000
III	2002	14,670	0,860	7,143	0,000	11,598	0,000	7,779	0,000
IV	2002	14,700	0,860	9,688	0,000	12,688	0,000	7,779	0,000
I	2003	14,590	0,890	7,855	0,000	10,112	0,000	7,779	0,000
II	2003	14,060	0,900	7,887	0,000	10,112	0,000	7,779	0,000
III	2003	14,190	0,920	7,360	0,000	10,112	0,000	7,779	0,000
IV	2003	13,890	0,960	9,416	0,000	10,651	0,000	7,779	0,000
I	2004	14,250	1,040	7,706	0,000	11,191	0,000	7,779	0,000
II	2004	14,130	1,040	7,975	0,000	14,033	0,000	7,779	0,000
III	2004	14,210	1,050	7,247	0,000	14,033	0,000	7,779	0,000
IV	2004	14,160	1,100	7,749	0,000	14,033	0,000	7,779	0,000
I	2005	14,270	1,140	8,148	0,000	14,033	0,000	7,779	0,000
II	2005	14,250	1,140	9,514	0,000	12,142	0,000	7,779	0,000
III	2005	14,280	1,260	6,898	0,000	6,136	0,000	7,779	0,000
IV	2005	14,060	1,190	7,012	0,000	12,688	0,000	7,779	0,000
I	2006	14,070	1,050	7,178	0,000	13,235	0,000	7,779	0,000
II	2006	14,235	1,200	6,657	0,000	5,354	0,000	7,779	0,000
III	2006	14,370	1,200	6,386	0,000	5,095	0,000	7,779	0,000
IV	2006	14,700	1,200	6,803	0,000	14,199	0,000	7,779	0,000
I	2007	14,910	1,050	6,946	0,000	14,697	0,000	7,779	0,000
II	2007	14,850	1,080	6,927	0,000	14,697	0,000	7,779	0,000
III	2007	14,940	1,080	7,261	0,000	14,847	0,000	7,779	0,000
IV	2007	14,930	1,050	7,912	0,000	14,847	0,000	7,779	0,000
I	2008	14,760	1,050	7,978	0,000	14,847	0,087	7,779	0,000
II	2008	14,820	0,990	7,602	0,000	14,847	0,027	7,779	0,000
III	2008	14,805	0,990	8,578	0,000	14,752	0,000	7,779	0,000
IV	2008	15,135	1,010	8,411	0,000	14,752	0,000	7,779	0,000
I	2009	13,680	0,990	8,918	0,000	13,648	0,000	7,779	0,000
II	2009	12,930	0,990	11,034	0,000	13,648	0,718	7,779	0,000
III	2009	12,480	0,980	6,386	0,000	12,442	0,000	7,779	0,000
IV	2009	12,770	0,980	6,237	0,000	12,442	0,000	7,779	0,000

ALLEGATO IV.1 - ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG

C/C ORDINARIO N. 50350 presso BANCA intestato a



ALLEGATO III.1 - CALCOLO RISTORNI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE

C/C ORDINARIO N. 50350 presso BANCA intestato a							
ANNO	RISTORNI DA INTERESSI ILLEGITTIMI			RISTORNI DA CMS		RISTORNI DA SPESE	TOTALE RISTORNI
	ANATOC.	DELTA INTERESSI	RISTORNI USURA	DIFF. CON CMS RICALC.	RESIDUA		
<i>a</i>	<i>b.1</i>	<i>b.2</i>	<i>b.3</i>	<i>b.4.1</i>	<i>b.4.2</i>	<i>b.5</i>	<i>b</i>
1989	951,38	11.042,76	0,00	60,78	50,87	316,28	12.422,07
1990	1.502,99	13.596,77	0,00	1,25	40,03	340,76	15.481,81
1991	1.594,33	7.673,54	0,00	1,93	-1,72	341,79	9.609,87
1992	1.950,99	10.311,30	0,00	0,00	0,00	401,49	12.663,79
1993	2.819,10	12.952,24	0,00	4,88	17,80	425,56	16.219,58
1994	1.738,85	6.994,35	0,00	0,00	0,00	459,96	9.193,16
1995	815,84	3.865,97	0,00	0,00	0,00	327,43	5.009,24
1997	1.746,34	10.113,47	0,00	1.073,44	387,34	763,01	14.083,61
1998	1.237,23	5.794,46	0,00	330,76	610,73	688,54	8.661,71
1999	927,76	4.748,56	0,00	0,00	0,00	1.019,69	6.696,01
2000	1.074,99	5.110,07	0,00	6,96	253,02	1.093,03	7.538,07
2001	1.432,45	7.262,25	0,00	0,00	0,00	1.102,06	9.796,76
2002	1.639,24	7.675,69	0,00	0,00	0,00	1.180,54	10.495,47
2003	1.814,19	7.737,86	0,00	0,00	0,00	1.217,22	10.769,27
2004	1.985,99	10.882,55	0,00	0,00	0,00	1.329,13	14.197,68
2005	1.805,95	7.022,73	0,00	91,55	182,45	1.316,23	10.418,91
2006	1.438,01	4.747,41	0,00	36,34	454,94	1.208,18	7.884,87
2007	2.051,36	8.884,05	0,00	295,28	119,03	1.180,28	12.529,99
2008	2.763,78	12.470,30	0,00	333,87	164,79	1.147,73	16.880,47
2009	2.539,06	8.845,99	0,00	211,54	1.452,45	640,10	13.689,14
TOT.	33.829,83	167.732,34	0,00	2.448,59	3.731,72	16.499,02	224.241,48

APPENDICE ESPLICATIVA AI PROSPETTI

ALLEGATO I.1 – INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI

- I.1.a Numero del trimestre all'interno dell'anno in esame;
- I.1.b Anno a cui si riferisce il trimestre analizzato;
- I.1.c Data iniziale del trimestre in esame ovvero valuta della prima operazione presa in esame per il trimestre considerato;
- I.1.d Data finale del trimestre in esame ovvero valuta dell'ultima operazione presa in esame per il trimestre considerato;
- I.1.e Numeri debitori rilevati direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, numeri debitori "ricostruiti", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori si riferiscono a numeri computistici in Euro diviso 1000 (mille);
- I.1.f Interessi debitori rilevati direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, interessi debitori "ricostruiti", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.g Saggio nominale minimo su base annua, relativo agli interessi debitori, rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, tasso debitore nominale minimo su base annua "ricostruito", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. I valori sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.h Saggio nominale massimo su base annua, relativo agli interessi debitori, rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, tasso debitore nominale minimo su base annua "ricostruito", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. Eventuali maggiorazioni, dovute ad esempio ad utilizzi della linea di fido eccedenti il limite consentito, sono incluse nel valore esposto. I tassi sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.i Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) rilevata direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) "ricostruita", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.j Saldo debitore massimo per valuta o, quando non disponibile, base di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca. Qualora i dati menzionati risultassero non disponibili è indicato il saldo debitore massimo per valuta o la base di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto "ricostruiti", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.k Somma di tutte le voci di spesa e/o commissione addebitate a qualunque titolo e rilevate direttamente dagli estratti conto prodotti dalla Banca inerenti il trimestre in esame, ad eccezione dei bolli e delle spese postali documentate. Qualora i dati risultassero incompleti, l'ammontare totale delle spese è "ricostruito", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.l Ammontare dell'utilizzo medio del credito utilizzato, elaborato rapportando i numeri computistici debitori indicati nella relativa colonna I.1.e ed il numero di giorni effettivi del trimestre. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente e sono indicati in Euro;
- I.1.m Tasso nominale medio su base annua elaborato attraverso il rapporto tra gli interessi debitori, esposti nella relativa colonna I.1.f, moltiplicati per il numero di giorni effettivi dell'anno di riferimento ed i numeri computistici debitori indicati nella relativa colonna I.1.e. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente e sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.n Aliquota nominale media della Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) calcolata come rapporto tra i valori indicati, rispettivamente, nelle colonne I.1.i e I.1.j. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente, sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;

ALLEGATO II.1 – ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE

- II.1.a Numero del trimestre all'interno dell'anno in esame;
- II.1.b Anno a cui si riferisce il trimestre analizzato;
- II.1.c Tasso soglia ex legge 108/96 relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è composto, determinato, trimestre per trimestre, dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. del Tasso Effettivo Globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, corretto in ragione delle eventuali variazioni del TUS, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (ex. art. 2, comma I e IV, L. del 7/3/96 N° 108). I valori si riferiscono al trimestre e sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.d Commissione di Massimo Scoperto soglia determinato, trimestre per trimestre, dalla media rilevata dai decreti Min. Tes. e con ex. L. del 7/3/96 N° 108 aumentata della metà, come da circolare Bankitalia N° 1166966 del 2/12/05. I valori si riferiscono al trimestre e sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.e Tasso Effettivo Globale (TEG) su base annua, calcolato come rapporto tra tutti gli oneri corrisposti alla Banca (ovvero interessi debitori, CMS e spese indicati rispettivamente nelle colonne I.1.f, I.1.i e I.1.k moltiplicati per il numero di giorni dell'anno ed i numeri computistici debitori indicati nella colonna I.1.e. Ci si riferirà al metodo di calcolo appena descritto con l'espressione "metodo legge 108/96", osservato l'art 1, comma I, L. del 7/3/96 N° 108, in cui si stabilisce che "per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". I valori si riferiscono al trimestre in cui sono stati corrisposti gli oneri, sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.f Valore percentuale, arrotondato alla terza cifra decimale, della differenza, se positiva, tra il TEG I indicato nella colonna II.1.e ed il tasso soglia ex legge 108/96 indicato nella colonna II.1.c, riferendosi entrambi i tassi al trimestre corrispondente. Nel caso in cui detta differenza risulti negativa nella colonna è indicato il valore "0";
- II.1.g Tasso Effettivo massimo su base annua, calcolato considerando il tasso debitore nominale massimo, applicato dalla Banca nel trimestre considerato ed indicato nella colonna I.1.h, con periodicità annuale anziché trimestrale, ovvero convertendolo da tasso nominale a tasso effettivo. Ci si riferirà al metodo di calcolo appena descritto con l'espressione "metodo istantaneo", visto che il tasso calcolato potrebbe essere stato applicato dalla Banca anche per un solo giorno e che, in considerazione della natura istantanea del

reato d'usura, determina comunque sforamento. I valori si riferiscono al trimestre in cui sono stati corrisposti gli oneri, sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;

- II.1.h Valore percentuale, arrotondato alla terza cifra decimale, della differenza, se positiva, tra il TEG 2 indicato nella colonna *II.1.g* ed il tasso soglia usuraria indicato nella colonna *II.1.c*, riferendosi entrambi i tassi al trimestre corrispondente. Nel caso in cui detta differenza risulti negativa nella colonna è indicato il valore "0";
- II.1.i Tasso Effettivo Globale (TEG) su base annua ottenuto con la stessa metodologia di calcolo del TEG 1 (c.d. "metodo legge 108/96"), ma considerando non gli oneri corrisposti nel trimestre bensì tutti gli oneri corrisposti dal primo trimestre di entrata in vigore delle soglie usurarie (ex L. del 7/3/96 N° 108), ovvero dal 1 aprile 1997, in ragione della natura unitaria e continuativa del rapporto di conto corrente. Per questo ci si riferirà al metodo di calcolo appena descritto con l'espressione "metodo TEG unico". I valori si riferiscono al trimestre in cui sono stati corrisposti gli oneri, sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.j Valore percentuale, arrotondato alla terza cifra decimale, della differenza, se positiva, tra il TEG 3 indicato nella colonna *II.1.i* ed il tasso soglia ex legge 108/97 indicato nella colonna *II.1.c*, riferendosi quest'ultimo al trimestre corrispondente. Nel caso in cui detta differenza risulti negativa nella colonna è indicato il valore "0".

ALLEGATO III.1 – CALCOLO RISTORNI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE

- III.1.a Anno a cui si riferiscono i ristorni indicati nella stessa riga, con decorrenza e termine indicati, rispettivamente, nelle colonne da *I.1.c* a *I.1.d*;
- III.1.b.1 Componente di ristorno a favore del Cliente derivante da anatocismo, calcolato come differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti nell'anno (pari alla somma degli interessi debitori trimestralmente corrisposti) e gli interessi debitori calcolati in regime di capitalizzazione annuale ai tassi medi trimestrali indicati nella colonna *I.1.m*, tasso al quale gli anatocismi si sono generati. L'anatocismo θ ritenuto illegittimo sia dal legislatore (art. 1223 c.c.) che dalle pronunzie giurisprudenziali (recentemente: Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite N° 21095 del 4/11/04, Sentenza della Corte Costituzionale N° 425/2000 del 17/10/00, Sentenza della Cass. N° 2774/99, N° 3096/99 e 12507/99). Nella possibilità in cui si rilevi, a cavallo di un trimestre, un contratto che preveda l'identica corresponsione degli interessi attivi e passivi, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente a quello della sottoscrizione del contratto ritenuto "regolare". Gli Interessi da stornare, anche se progressivamente sommati superano il fido complessivamente utilizzato, continuano ad essere deanatocizzati al medesimo tasso medio trimestralmente rilevato. In tal caso, il ristorno complessivo si appaleserebbe corretto qualora a titolo di risarcimento, sui saldi a suo credito, al cliente fosse riconosciuto il medesimo tasso medio addebitatogli (Tribunale di Pescara con sentenza N° 510/05 del 9/3/2005). I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.2 Componente di ristorno a favore del Cliente derivante dal c.d. "Δ (delta) interessi", inteso come differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti (trimestralmente) nell'anno, gli interessi debitori effettivamente dovuti a fine anno (capitalizzazione annuale) calcolati impiegando il tasso sostitutivo ed il ristorno da anatocismo indicato nella colonna *III.b.1*. Nel caso in cui la misura del tasso di interesse debitore non θ "determinato", infatti, il Cliente θ tenuto a versare alla Banca i soli interessi debitori commisurati al saggio sostitutivo pari, a seconda della data di conclusione del contratto (ovvero, di accensione del rapporto di conto corrente), al tasso legale *pro tempore* vigente (ex art. 1284, comma 2, C. C.), per conti accessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92 (fino all' 8/7/1992), ed al tasso *pro tempore* vigente ex art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/93 T.U.B. (giù, ex art. 5 l. 154/92) in caso di conti accessi dal 9/7/1992 in poi. In questa seconda ipotesi per "operazioni attive" si intendono le operazioni attive per la Banca, visto che questo ultimo soggetto θ il destinatario delle norme richiamate, e quindi passive per il Cliente. Nella possibilità in cui si rilevi, all'interno di un trimestre, una novazione contrattuale che regolarizzi la determinazione degli interessi, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente quello della sottoscrizione del contratto ritenuto "regolare". I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.3 Componente di ristorno a favore del Cliente conseguente al superamento delle soglie usurarie, stabilite trimestralmente con decreto ministeriale, da parte del TEG 1 (art. 644 c.p., sostituito dall'art. 1 della L. del 7/3/96 N° 108), così come evidenziato nella colonna *II.1.e*. In caso di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati nulla θ dovuto a titolo di interessi (art. 1815 c.c. Il comma, sostituito dall'art. 4 della L. del 7/3/96 N° 108). Il valore indicato nella colonna *III.b.3* θ ottenuto sottraendo agli interessi corrisposti nel trimestre in esame (colonna *I.1.f*) i ristorni già richiesti per gli interessi illegittimi (colonna *III.b.1*, *III.b.2*). Nel caso in cui gli interessi richiesti sono maggiori degli interessi pagati in virtù del fatto che il Cliente avrebbe dovuto ricevere interessi invece di pagarli, il ristorno della componente in questione risulta uguale a zero. I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.4.1 Componente di ristorno a favore del Cliente composta da una quota della Commissione di Massimo Scoperto non dovuta in quanto addebitata trimestralmente e non annualmente, come invece sarebbe dovuto in caso di capitalizzazione annuale. Il ristorno θ calcolato, dunque, come differenza tra la somma delle CMS addebitate trimestralmente dalla Banca nell'anno di riferimento (indicate nella colonna *I.1.f*) e la CMS calcolata, a fine anno, utilizzando l'aliquota CMS media tra quelle indicate nella colonna *I.1.n* per l'anno di riferimento. Nel calcolo della CMS annuale si θ considerato come valore di "massimo scoperto" il valore massimo tra quelli indicati nella colonna *I.1.j*, diminuiti di una misura pari all'anatocismo relativo allo stesso trimestre. I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.4.2 Componente di ristorno a favore del Cliente pari alla restante quota di Commissione di Massimo Scoperto, data dalla differenza tra la somma delle CMS addebitate trimestralmente dalla Banca nell'anno di riferimento (indicate nella colonna *I.1.i*) ed il valore indicato nella colonna *III.b.4.1*. Detto ulteriore ristorno θ dovuto nel caso in cui le CMS non siano state regolarmente pattuite con il Cliente (la giurisprudenza θ ormai concorde nel ritenere che detta commissione non possa essere addebitata in difetto di espressa convenzione) o, comunque, nel caso in cui si riconosca l'assenza di causa che giustifichi l'addebito delle CMS in aggiunta agli interessi debitori ed alle spese/commissioni. I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.5 Componente di ristorno a favore del Cliente relativo al caso in cui le spese e gli oneri addebitati dalla banca non siano state regolarmente pattuite con il Cliente. Il valore del ristorno θ pari alla somma dei valori indicati nella colonna *I.1.k* in corrispondenza dell'anno di riferimento. Nella possibilità in cui si rilevi, all'interno di un trimestre, una novazione contrattuale che regolarizzi la determinazione delle spese, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente quello della sottoscrizione del contratto ritenuto "regolare". I valori sono indicati in Euro;
- III.1.b Ristorno totale a favore del Cliente dato dalla somma delle diverse classi di ristorno per interessi illegittimi (colonne *III.b.1*, *III.b.2* e *III.b.3*), CMS indebitamente corrisposte (colonne *III.b.4.1* e *III.b.4.2*) e spese non dovute (colonna *III.b.5*). Detti ristorni sono stati elaborati sulla base dell'interpretazione della documentazione esaminata, della normativa vigente, degli assetti giurisprudenziali ritenuti attinenti e dei principi matematico-finanziari universalmente riconosciuti. I valori sono indicati in Euro e si riferiscono a ciascun anno, visto il metodo adottato della capitalizzazione annua;

ALLEGATO IV.1 – ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG

Nel grafico in esame è rappresentata la dinamica dei quattro tipi di TEG rispetto al Tasso Soglia. Ogni volta che una qualsiasi delle linee è al di sopra del tasso soglia ex legge 108/96 (linea rossa) si è in presenza dell'esercizio dell'usura.

Il numero romano indica la tipologia di Allegato, il numero arabo è associato al numero del conto corrente principale elaborato e l'eventuale lettera alfabetica maiuscola si riferisce al conto corrente collegato al conto principale (es. conto Salvo Buon Fine, conto Anticipo fatture, etc.). Le lettere alfabetiche minuscole si riferiscono alle colonne dei prospetti e rimandano alle note esposte nella presente appendice tecnica.